



COMUNE DI ROCCA GLORIOSA
PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO
PATRIMONIO UNESCO

ORDINANZA N. 30 DEL 21/08/2023
Prot. 5614 del 21-08-2023

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO DURANTE LE
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 e segg. a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo gli episodi avuti a Torino, ha posto in evidenza *“la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”*;
- nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *“la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita bevande in bottiglie di vetro che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;

CONSIDERATO:

- che le semplificazioni procedurali e le misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza, hanno avuto come effetto collaterale non previsto la proliferazione di un elevato numero di attività commerciali del settore alimentare e misto, le quali, senza alcun tipo di limite legale, vendono tra gli altri, generi alimentari e bevande alcoliche di diversa gradazione, aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione e la facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori, senza che l'Amministrazione Comunale e altre Istituzioni, comprese le Forze dell'Ordine più in generale, possano disporre di quegli strumenti di controllo tipici che l'ordinamento giuridico, e in particolare il T.U.L.P.S, mette a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agevolando pertanto gli effetti negativi prodotti in termini di diffusione incontrollabile degli alcolici;

RILEVATO:

- che le predette attività effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti nonché incidenti con lesioni alle persone; - che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;
- che tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

RILEVATO

- a limitare in determinati orari e in specifiche zone dei centri abitati interessati da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la somministrazione di alcolici e superalcolici, se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nelle aree autorizzate o nei locali dell'esercizio e nelle sue pertinenze legittimamente autorizzate, evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro;
- di prevenire e contrastare i rischi per l'incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e privati connessi all'abuso del consumo di alcolici e alla dispersione al suolo di contenitori di vetro;
- PRESO e dato atto che
- al momento l'ordinanza non contingibile e urgente sia l'unico strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale interessati da pubbliche manifestazioni;
- l'emanazione di un provvedimento non contingibile e urgente sia idoneo a prevenire e contrastare situazioni di degrado e consenta di fronteggiare comportamenti che possano causare pericoli per i residenti, i turisti e i visitatori che transitano nelle aree ove tali fenomeni maggiormente si concretizzano;

GIUDICATO, pertanto, doveroso, per un equo contemperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell'interesse pubblico, adottare con celerità una misura idonea a prevenire inconvenienti ed i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro;

DATO ATTO che non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti;



COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA

PROVINCIA DI SALERNO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E DEL VALLO DI DIANO
PATRIMONIO UNESCO

VISTI

- l'art. 54 della legge n. 120 del 29/7/2010 a mente del quale "I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.";
- l'art. 50, comma 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017, n. 48 ai sensi del quale "Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, (...) può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.";
- l'art. 12, comma 1, della Legge 18 aprile 2017, n. 48 per il quale "Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.";
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

PER I MOTIVI INDICATI IN PREMessa, PER I GIORNI, DECORRENTI DAL 24 AL 26 AGOSTO 2023, NEL COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DURANTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE SU SUOLO PUBBLICO IL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE IN CONTENITORI DI VETRO, ANCHE PER ASPORTO, DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE DALLE ORE 19:00 ALLE 02:00;

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

DISPONE ALTRESI' CHE

- la verifica dell'ottemperanza sia effettuata dai Servizi di Polizia Municipale che procederanno, in caso di inosservanza, assumendo anche gli ulteriori provvedimenti previsti dall'ordinamento vigente in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 12 della Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima.
- la presente ordinanza sia comunicata:
- alla Polizia Municipale;
- alla caserma Carabinieri di Torre Orsaia

RENDE NOTO CHE

- il Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 potrà essere esercitato presso Ufficio Segreteria del Comune di Roccagloriosa ove sarà possibile prendere visione degli atti;
- avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Lì, 21/08/2023



IL SINDACO